

CONTENZIOSO

Sempre valida la notifica in mani proprie

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente ordinanza n. 3795 depositata in data 26.02.2016, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema della **validità della notificazione della sentenza di primo grado**, ai fini della decorrenza del termine breve **per l'impugnazione, eseguita alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel procedimento**.

In particolare, nel caso in esame il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'Irpef per l'anno di imposta 2009.

Il ricorso proposto dal contribuente sortiva **effetto favorevole in primo grado**, all'esito di cui la società Riscossione Sicilia S.p.A. proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Nel giudizio di appello, **la CTR rigettava l'impugnazione** proposta dalla società summenzionata considerando il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

L'ente impositore decideva di procedere ulteriormente con ricorso per Cassazione, **adducendo innanzitutto la violazione di legge per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione**, valida la notifica della sentenza di primo grado direttamente alla parte anziché al difensore costituito, ai sensi dell'art.285 c.p.c. (*"la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art.170 c.p.c."*).

La Corte di Cassazione, pertanto, è stata chiamata a valutare la **validità della notificazione di atti di impugnazione nel processo tributario alla controparte tramite "consegna a mani proprie"**.

Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha rilevato che l'art.49 del D.Lgs. n.546/92, richiamando solo alcune delle disposizioni del codice di procedura civile, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel medesimo decreto, rende applicabile anche lo **stesso art.16 D.Lgs. n. 546/92** che regola le modalità di comunicazioni e di **notificazione nel processo tributario**, dettando una disciplina **speciale** in tale ambito.

Nello specifico, **l'art.16, co.2**, del citato decreto legislativo prevede sempre la possibilità di provvedere alla notificazione tramite **"consegna a mani proprie"**, intendendosi, in tal senso, tutte le **forme di notifica previste dagli artt.137 e ss. c.p.c.** e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario, ai sensi dell'art.16, co.3, D.Lgs. n. 546/92.

Più specificatamente la Suprema Corte, facendo riferimento a un orientamento di legittimità consolidato, ha rilevato che *“l’espressione “mani proprie”, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo”* (Cass. Civ. n. 16234/10 e n. 7059/14).

Ne consegue che l’espressione “mani proprie” debba essere riferita esclusivamente alla parte, di conseguenza, la notificazione effettuata con consegna di atti e di **provvedimenti nelle mani proprie della parte rappresenta la modalità di notificazione e comunicazione alla quale si può sempre ricorrere.**

Pertanto, nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che **la notificazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale direttamente all’Agente della riscossione** e non al suo procuratore costituito in giudizio fosse **valida ed idonea a far decorrere il termine breve** di impugnazione ai sensi dell’art.51, co.1, D.Lgs. n.546/92 (*“se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte”*), confermando la declaratoria di **inammissibilità** dell’appello proposto dall’Agente della riscossione già pronunciata dai giudici di seconde cure.

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema **Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società di Riscossione Sicilia S.p.a.**, condannandola al pagamento delle spese di lite.